



COMUNE DI PIODE

PROVINCIA DI VERCELLI

Via Roma n°13, Piode (VC) – 13020
0163 71155 – municipio@comune.piode.vc.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI 2023

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 20:30 nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FERRARIS DAVIDE - Presidente	Sì
2. DAFFARA ALBERTO ERMINIO - Vice Sindaco	Sì
3. BALADDA BARBARA - Consigliere	Sì
4. FERRARIS PIERO - Consigliere	Sì
5. FERRARIS GIUSEPPE - Consigliere	No
6. DEMILIANI DAVIDE - Consigliere	No
7. DE DOMINICI GRAZIANO - Consigliere	Sì
8. GIACOBINI CHIARA - Consigliere	Sì
9. FERRARIS BRUNO - Consigliere	Sì
10. GILARDI FRANCESCA - Consigliere	No
11. PALO CRISTINA - Consigliere	No
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mollia dott.ssa Antonella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FERRARIS DAVIDE, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

PRESO ATTO che l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228 (D.L. Milleproroghe), convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15, prevede che a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 8 del sopracitato Decreto il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR";

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie ("price-cap") in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 di adozione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)

VISTA, la deliberazione ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif la quale definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) apportando modifiche nell'elaborazione del PEF e la successiva deliberazione n. 459/2021 nella quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima;

CONSIDERATO che al fine di adeguarsi alla nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti di cui alla Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 nonché al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in data 12 luglio 2006 i Comuni della Provincia di Vercelli hanno costituito, attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti, il Consorzio di Bacino e Ambito Territoriale Ottimale denominato "Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani" siglabile C.O.Ve.Va.R.;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

DATO ATTO CHE:

- per alcune utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/99, subirebbero comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, aumenti maggiori;

- ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (C.O.VE.VA.R.);

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF così come validato dall’Ente Territorialmente Competente, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2023;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

PRESO ATTO che, ai sensi della citata attività regolatoria imposta da ARERA, con propria deliberazione n. 6 del 11.05.2022, il Consiglio di Amministrazione del C.O.Ve.Va.R. ha approvato e validato il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2, acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 1369 in data 12/05/2022 ed allegato al presente provvedimento.

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dal MTR 2 ARERA e dalla deliberazione dell’Autorità n. 363/2021, il Piano Economico Finanziario 2023 risulta definito nell’ambito della predisposizione quadriennale 2022 – 2025 sopra citata, mentre, per gli anni 2024 e 2025, l’Autorità prevede obbligatoriamente la revisione biennale in base alle nuove indicazioni metodologiche che saranno dalla stessa fornite e che non è pertanto prevista una modifica al PEF 2023 e, per la determinazione delle tariffe saranno presi in considerazione i costi già validati per l’esercizio 2023 del piano 2022 - 2025;

VALUTATO, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2023 secondo il metodo MTR-2 che conferma l’applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana (PEF), comprensivi dei costi del gestore, come validato da C.O.Ve.Va.R., nelle more dell’approvazione di ARERA;

ATTESO che il limite di crescita sopra citato è stato fissato dall’Ente Territorialmente Competente nella misura del **1,5%** rispetto al totale delle entrate tariffarie dell’anno precedente;

RILEVATO che l'importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario validato da C.O.Ve.Va.R., già riproporzionato in applicazione del limite di crescita in conformità a quanto prescritto dall'art. 4.1 della citata deliberazione n. 363/2021/R/rif, è pari ad Euro 272.742,00 ed è così ripartito:

- costi fissi: Euro 37313,00
- costi variabili: Euro 46958,00

ATTESO che a decorrere dall'anno 2021, a valere sull'anno 2022, sia per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs.116/2020 che per la deroga alla normativa citata di cui all'art.30, comma 5, del D.L. n.41/2021 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n.69, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi all'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 18.07/2014 e modificato in data odierna;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 sono quelle riportate nell' "Allegato 2" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale verranno così modificate per l'anno 2023:

- rata n. 1: rata di acconto con scadenza al 16 agosto 2023;
- rata n. 2: rata a conguaglio con scadenza al 16 novembre 2023;

DATO ATTO che le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il documento unico di Programmazione, approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale in data 24.02.2023;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e che lo stesso è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

VISTO il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott.ssa Mollia Antonella

VISTO il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Agnesina Rag. Claudio

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 7, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- **DI RITENERE** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI RICHIAMARE** il Piano Economico Finanziario TARI 2022 - 2025 per il Comune di Piode con particolare attenzione all'annualità 2023, così come validato dal l'Assemblea Consortile del C.O.VE.VA.R ed elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021, allegato alla presente deliberazione , quale base per la determinazione delle tariffe TARI per l'esercizio 2023;
- **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2023 e riassunti nell' "Allegato 2" a costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI DARE ATTO** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2023;
- **DI DARE ATTO** che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale verranno così modificate per l'anno 2023:
rata n. 1: rata di acconto con scadenza al 16 agosto 2023;
rata n. 2: rata a conguaglio con scadenza al 16 novembre 2023;
- **DI CONSIDERARE** che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Vercelli nella misura del 5%;
- **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri FAVOREVOLI previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre, con separata votazione unanime e palese con voti n.7;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
FERRARIS DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mollia dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20-giu-2023 al 05-lug-2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Piode, li 20-giu-2023

IL MESSO COMUNALE
Agnesina Claudio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-feb-2023

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Durio dott.ssa Carmen
